

Circolare 9/2023

Bologna, 20 ottobre 2023

A tutti i Clienti

Loro sedi

Limite di esenzione di euro 3.000 per i benefit - dipendenti con figli - indicazioni

Premessa

Gentile cliente,
con la presente desideriamo informarLa che, anche per il periodo di imposta 2023, con il [DL n.48 del 4 maggio 2023](#) (cd *Decreto Lavoro*), in deroga a quanto previsto dall'[art. 51, comma 3 del TUIR](#), viene innalzata la soglia di esenzione dei cd "*fringe benefit*" fino a 3.000 euro ricomprendendo in tale limite anche le somme anticipate e/o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche quali , luce , acqua e gas. La novità introdotta dal decreto e come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate ([23/E del 1 agosto 2023](#)) è che tale beneficio può essere concesso **solo ai lavoratori dipendenti con figli (fiscalmente) a carico.**

Di seguito indichiamo i punti salienti della norma in parola

Beni e servizi soggetti al limite di esenzione di 3.000 euro

Tra **i beni e servizi** soggetti al limite di esenzione di euro 3.000, rientrano, a titolo esemplificativo, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, cesti natalizi, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali e simili.

Somme soggette al limite di esenzione di 3.000 euro

Per quanto concerne, invece, le **somme** che beneficiano dell'esenzione fino a euro 3.000, rientrano anche quelle erogate e/o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio** ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore),

nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

Nota: ricordiamo che a supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro **deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del [DPR n. 445/2000](#), con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento) e che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri. (il modulo è allegato alla presente circolare)

Destinatari del limite di esenzione di euro 3.000

Come accennato in premessa, il limite di esenzione di euro 3.000 fissato per il periodo d'imposta 2023, trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.co, tirocinanti) **con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati**, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 comma 2 del TUIR (testo unico imposte sui redditi); in buona sostanza coloro che dimostrino di avere i figli **fiscalmente a carico**.

Ricordiamo che si intendono "fiscalmente a carico" i figli che:

- abbiano un'età **non superiore a 24 anni** e con un reddito complessivo fino a euro 4.000:
- abbiano un'età **superiore a 24 anni** e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2840.51

E' ininfluente il fatto che il lavoratore percepisca o meno le detrazioni di imposta per figli a carico.

Limiti di spettanza e verifiche della sussistenza dei requisiti

Come nella precedente formulazione della norma, i fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche **ad personam**.

Il limite di esenzione **non va riproporzionato** in funzione della percentuale di carico tra i due genitori pertanto l'agevolazione **spetta in misura intera ad ambedue i genitori** anche in presenza di un solo figlio a carico.

La condizione di figlio "fiscalmente a carico" **deve essere verificata al 31/12 di ogni anno**.

Benefit soggetti al limite di euro 3.000 e buoni

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esenzione in parola (euro 3.000) rappresenta un'agevolazione **ulteriore e autonoma** rispetto a quella del bonus carburante (euro 200), pertanto è possibile raggiungere la soglia complessiva di beni e servizi pari a euro 3.200 (3000 benefit più 200 bonus carburante).

**carburante esenti
fino a euro 200**

Nota: si ricorda che il bonus carburante erogabile fino all'importo di euro 200, per l'anno 2023 è esente ai fini fiscali ma è soggetto ai fini previdenziali.

**Dichiarazione a
carico del
lavoratore**

Per espressa previsione di legge l'applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è **subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del lavoratore** che il datore di lavoro **deve** conservare agli atti pertanto, in mancanza di tale dichiarazione rilasciata dal lavoratore l'agevolazione **non è erogabile.**

Il lavoratore è altresì tenuto a comunicare "tempestivamente" l'eventuale mutamento delle condizioni di spettanza dell'agevolazione (es: dopo il rilascio della dichiarazione i figli hanno conseguito redditi oltre le soglie stabilite per essere considerati a carico)

Il modulo di dichiarazione è allegato alla presente circolare.

**Conseguenze in
caso di
superamento del
limite di esenzione**

Si ricorda che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche **risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l'intero importo corrisposto**, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto valore.

Queste le principali novità stabilite dal decreto.

**Benefit art.51 TUIR
(lavoratori senza
figli a carico)**

E' importante ricordare che per tutti i lavoratori che **non** si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto in parola (*quindi senza figli fiscalmente a carico*) il limite di esenzione dei "benefit" è fissato in euro 258,23 **senza la possibilità di includere** le somme per il pagamento e/o rimborso delle utenze.

ASPETTI OPERATIVI

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro intenda erogare i benefit in questione (fino a euro 3.000) includendo o meno anche le spese energetiche (luce, acqua e gas), ambidue soggette a dichiarazione da parte del lavoratore, al fine di effettuare il corretto conguaglio nel cedolino del lavoratore, **si richiede l'invio delle dichiarazioni entro e non oltre il termine del 15/12/2023**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.